



Scheda informativa 3 concernente la legge federale sui media elettronici (avamprogetto posto in consultazione)

Sostegno diretto e indiretto ai media

Punti generali in breve

- La nuova legge prevede misure di sostegno diretto e indiretto per i media elettronici. Il **sostegno diretto** consiste nel finanziamento di prestazioni informative concrete definite in accordi/concessioni. Il **sostegno indiretto** non va a beneficio di prestazioni informative concrete, bensì crea le premesse affinché possano essere fornite prestazioni informative di qualità (ad es. finanziamento di offerte di formazione e formazione continua o di agenzie di stampa).
- Con la nuova legge il sostegno ai media viene orientato maggiormente verso l'innovazione senza intervenire maggiormente sulla concorrenza. Al contrario, la regolamentazione si limita al minimo. Offerte mediatiche innovative volte a soddisfare le mutate abitudini di fruizione dei media possono essere promosse direttamente, sono inoltre richiesti approcci innovativi anche per il sostegno indiretto. In questo modo il progetto intende rendere il mercato più dinamico e promuovere lo sviluppo di nuove idee di collaborazione. Una situazione da cui l'intero settore mediatico può trarre vantaggio.
- Analogamente alla legge sulla radiotelevisione (LRTV), la legge federale sui media elettronici prevede mandati di prestazioni per i fornitori di media.
- Con le loro prestazioni giornalistiche questi fornitori di media sono tenuti a fornire un contributo allo sviluppo democratico, sociale e culturale della Svizzera. La loro offerta deve essere di elevata qualità giornalistica.
- Queste prestazioni sono finanziate tramite il canone per i media elettronici che, come avviene già oggi, è versato dalle economie domestiche e dalle imprese assoggettate all'IVA.
- Le prestazioni di servizio pubblico sostenute dal canone devono essere fundamentalmente offerte in formato audio o video. Possono essere diffuse o proposte via radio o televisione (orario fisso) oppure online (su richiesta, on demand).
- La SSR deve apportare un contributo essenziale al servizio pubblico in Svizzera. Le spetta la quota principale del canone, il cui importo è stabilito dal Consiglio federale. Quest'ultimo può prevedere che la SSR debba impiegare una determinata quota del canone per le proprie offerte nell'ambito dell'informazione.
- Gli altri fornitori di media ricevono al massimo un totale pari al 6 per cento del canone.
- Un massimo del 2 per cento del canone è a disposizione del sostegno indiretto ai media. È destinato a organizzazioni come il Consiglio della stampa o agenzie di stampa, deve andare a beneficio dei media elettronici in generale e rafforzare la qualità del giornalismo svizzero.
- I mandati di prestazioni sono rilasciati da un'autorità di regolazione indipendente (Commissione per i media elettronici COMME) e soggetti alla sua vigilanza.

Sostegno diretto ai media

- Il sostegno diretto ai media finanzia prestazioni informative con i proventi del canone.
- La maggior parte delle risorse finanziarie va alla SSR che detiene il mandato informativo più ampio.
- Il sostegno diretto ai media comprende sia offerte per un pubblico più ampio sia quelle dai contenuti specifici destinate a determinati gruppi sociali e culturali della popolazione, ad esempio a gruppi di una specifica regione linguistica o con interessi comuni come la musica.

SSR

Il contratto della SSR è concretizzato nella concessione.

Mandato di prestazioni

	Regolamentazione attuale	Regolamentazione futura
Offerte per tutta la popolazione	Offerte complete ed equivalenti per le tre lingue ufficiali e offerte adeguate per la Svizzera romancia.	
Mandato d'integrazione sociale	Promozione della comprensione, della coesione e dello scambio fra le regioni del Paese, le comunità linguistiche, le culture e i gruppi sociali; considerazione delle particolarità del Paese e dei bisogni dei Cantoni.	
Mandato informativo	• Offerte mediatiche complete a livello di contenuto nei settori informazione, formazione, cultura e intrattenimento.	• Offerte mediatiche complete a livello di contenuto nei settori informazione, formazione e cultura. • Offerte nei settori intrattenimento e sport. Netta distinzione dalle offerte commerciali.
Requisiti di qualità	• I requisiti di qualità non sono regolati nella LRTV bensì nella concessione SSR.	• Requisiti elevati sotto il profilo qualitativo ed etico per l'offerta informativa: rilevanza, professionalità, indipendenza, varietà e accessibilità.
Orientamento alle regioni linguistiche e scambio tra le regioni linguistiche	• Le offerte sono rivolte alle rispettive regioni linguistiche. • Limitazione dell'offerta regionale. • Scambio culturale tra le regioni linguistiche.	• Le offerte sono rivolte alle rispettive regioni linguistiche. • Limitazione dell'offerta regionale. • Scambio culturale tra le regioni linguistiche. • Obbligo di riferire regolarmente sugli eventi relativi alle altre regioni linguistiche, segnatamente nelle offerte informative.

Contenuti destinati a determinati gruppi della popolazione	• Persone affette da disabilità sensoriali. • Svizzeri all'estero¹.	• Persone affette da disabilità sensoriali. • Svizzeri all'estero • Bambini, giovani e giovani adulti. • Persone con retroterra migratorio.
Offerta informativa destinata all'estero	• Messa a disposizione di un'offerta informativa destinata all'estero.	• Messa a disposizione di un'offerta informativa destinata all'estero². • Possibilità per la Confederazione di attribuire un relativo mandato. Finanziamento tramite le risorse della Confederazione come avvenuto finora.
Forma e diffusione dell'offerta	• Contributi audio e video. • In programmi radio e televisivi, settore online ammesso in modo limitato.	• Principalmente tramite contributi mediatici in formato audio e video. • Radio, televisione e settore online sono equivalenti.

¹ Le corrispondenti prestazioni sono attualmente finanziate per metà dal canone per i media e per metà dalle risorse della Confederazione.

² Finanziamento tramite le risorse della Confederazione, ciò in contrapposizione all'offerta per gli svizzeri all'estero.

Collaborazione

	Regolamentazione attuale	Regolamentazione futura
Collaborazione in ambito culturale	• Obbligo di collaborare nell'ambito culturale regolamentato nella concessione SSR.	• Collaborazione della SSR con registi e musicisti svizzeri e attenzione alla letteratura svizzera. • Collaborazione della SSR con l'industria audiovisiva svizzera indipendente nella produzione di contenuti audiovisivi.
Collaborazione con altre imprese mediatiche	• Collaborazione con altre emittenti regolamentata in contratti approvati dal DATEC (ad es. società Presse-TV). • Partecipazioni in altre emittenti con l'approvazione del DATEC.	• Collaborazione, in particolare produzione di offerte informative insieme ad altre imprese mediatiche (co-produzioni). Collaborazione a lungo termine previa approvazione della COMME. • Partecipazioni in altre imprese mediatiche e creazione di società proprie previa approvazione della COMME.
Condivisione di contenuti (<i>contenuti condivisi</i>)	• Nessuna³	• I contributi informativi prodotti dalla SSR sono, in determinate condizioni, resi disponibili per essere ripresi senza modifiche da parte di imprese mediatiche svizzere.
Archiviazione di contenuti	• La conservazione durevole dei contributi mediatici è garantita. • L'archivio è reso accessibile al pubblico, a determinate condizioni.	

³ Regolamentazione prevista nella concessione transitoria SSR (in vigore a partire dall'1.1.2019).

Finanziamento e impiego delle risorse finanziarie

	Regolamentazione attuale	Regolamentazione futura
Finanziamento misto	Finanziamento principale tramite il canone. Per la SSR rimangono aperte altre fonti di finanziamento.	
Divieti in materia di pubblicità	• Divieto di pubblicità radiofonica. • Divieto di pubblicità online (iscritto nell'ordinanza).	• Divieto di pubblicità radiofonica. • Divieto di pubblicità online (iscritto nella legge).
Determinazione di importi massimi	• Nessuna	• Il Consiglio federale può stabilire un importo massimo per la SSR. • Il Consiglio federale può stabilire un importo massimo per gli introiti pubblicitari della SSR.
Determinazione di una quota del canone per le prestazioni nell'ambito dell'informazione	• Nessuna	• Il Consiglio federale può stabilire una quota (ad es. il 50 %).
Determinazione di una quota di partecipazione al canone per le coproduzioni con altre imprese mediatiche svizzere	• Nessuna	• Il Consiglio federale può stabilire una quota per le coproduzioni (SSR/altre imprese svizzere) nei settori intrattenimento e sport.

Relazione da presentare al pubblico e alle autorità

- La SSR deve intrattenere un dialogo regolare con il pubblico in merito allo sviluppo dell'offerta e dell'azienda.
- La SSR è tenuta a far verificare da esperti esterni l'adempimento dei propri obiettivi e a pubblicare i risultati.

Altri fornitori di offerte mediatiche elettroniche

- La nuova legge sui media elettronici prevede accordi sulle prestazioni con i fornitori di media, i quali vengono tutti cofinanziati tramite una quota del canone.
- Gli accordi sulle prestazioni sono conclusi per offerte radiofoniche, televisive e online (lineari/ on demand).
- In totale è disponibile a questo scopo un massimo del 6 per cento del canone.

Orientamento geografico del mandato di prestazioni

	Regolamentazione attuale	Regolamentazione futura
Definizione del numero e dell'estensione delle zone di copertura nell'area locale-regionale	• Zone di copertura definite dal Consiglio federale.	• Le zone di copertura non sono più specificate. • Il Consiglio federale determina delle aree di comunicazione. La COMME può stabilire priorità regionali, controlla che le regioni linguistiche e le regioni siano considerate in modo adeguato. • I fornitori di media determinano la zona geografica.

Mandato di prestazioni

	Regolamentazione attuale	Regolamentazione futura
Mandato informativo	Radio locali e TV regionali commerciali: • Informazione locale o regionale completa sulla realtà politica, economica e sociale. • Contributo allo sviluppo della vita culturale nella zona di copertura. Radio complementari senza scopo di lucro: • Contributo all'adempimento del mandato di prestazioni costituzionale negli agglomerati.	• Contributo particolare alla formazione delle opinioni e della volontà democratiche, alla partecipazione culturale e all'integrazione sociale. • Prestazioni orientate all'area locale, regionale o di regione linguistica.

Mandato informativo: varianti per la fornitura delle prestazioni	• V. sopra	• Offerte generaliste per un vasto pubblico. Informazioni rilevanti riguardanti politica, economia, cultura, società e sport. • Offerte per interessi specifici di gruppi sociali o culturali. Sul piano contenutistico: informazione, cultura, formazione e sport. • Offerte mediatiche partecipative per gruppi sociali o culturali. Inclusione del pubblico nella produzione. Contenuto: informazione, cultura, formazione e sport. Inoltre: priorità al plurilinguismo o alla formazione.
Cerchia dei destinatari per la conclusione di accordi sulle prestazioni (cofinanziati tramite il canone)	• Emittenti radio e televisive regionali commerciali nelle regioni che non dispongono di sufficienti possibilità di finanziamento. • Programmi radiofonici complementari senza scopo di lucro negli agglomerati.	• Fornitori di media commerciali o complementari senza scopo di lucro. • Diffusione di offerte mediatiche innanzitutto in formato audio o video. • Radio, televisione e settore online sono equivalenti.
Condizioni generali	• Indicazioni sul fornitore svizzero di media. • Indicazioni sulla possibilità di finanziamento dell'offerta. • Indicazioni sul rispetto delle condizioni di lavoro.	
	• Limitazione ad al massimo 2 radio e 2 concessioni televisive	• Sistema di garanzia della qualità redazionale. • L'offerta mediatica deve essere prodotta prevalentemente in Svizzera. • Il fornitore di media deve essere indipendente da comunità religiose e organizzazioni politiche.
Obblighi del fornitore di media	• Il Consiglio federale può stabilire ulteriori obblighi.	• Le premesse per la conclusione di un accordo sulle prestazioni sono sancite nella legge (v. sotto).

Attribuzione dell'accordo sulle prestazioni	• Gara pubblica per le concessioni con mandato di prestazioni e con quota di partecipazione al canone fissa. • Gara pubblica basata su determinati criteri. • In caso di equivalenza è decisivo l'arricchimento in termini di pluralità dell'offerta e delle opinioni.	• I fornitori di media presentano le domande. • Criteri di valutazione: contenuto, portata e qualità dell'offerta informativa, gruppo di destinatari, tipo di diffusione e costi, valore aggiunto informativo nella regione. • Considerazione adeguata delle regioni linguistiche. • In caso di equivalenza è decisivo l'arricchimento in termini di pluralità dei fornitori, dell'offerta e delle opinioni. • La COMME procede alla selezione e intrattiene i negoziati.
---	--	---

Finanziamento

	Regolamentazione attuale	Regolamentazione futura
Quota del canone	• 4-6 per cento dell'ammontare totale dei proventi del canone.	• 6 per cento dell'ammontare totale dei proventi del canone.
Determinazione dell'importo della quota di partecipazione al canone per singoli fornitori di media	• Importo predefinito.	• Quota di partecipazione al canone dipendente dall'onere della prestazione informativa. • Fabbisogno motivato nella domanda.

Relazione da presentare al pubblico e alle autorità

	Regolamentazione attuale	Regolamentazione futura
Dialogo con il pubblico	• Nessuna	• Rendere conto del contributo alla democrazia e alla società.
Relazione da presentare alle autorità	• Obbligo di presentare una relazione completa.	• Obbligo di presentare una relazione completa.

Sostegno indiretto ai media

- Per rafforzare la qualità dei media elettronici in Svizzera, la nuova legge prevede misure di sostegno indirette.
- Tali misure sono finanziate tramite il canone.
- Per il sostegno indiretto ai media, la legge prevede il 2 per cento dei proventi totali del canone.

	Regolamentazione attuale	Regolamentazione futura
Formazione e formazione continua	• Promozione della formazione e della formazione continua di programmisti: contributi della Confederazione a istituti di formazione e formazione continua. • Finanziamento tramite le risorse della Confederazione.	• Promozione della formazione e della formazione continua di programmisti: contributi della COMME a istituti di formazione e formazione continua.
Organizzazioni di autoregolamentazione dei media elettronici	• Nessuna	• Sostegno a organizzazioni di autoregolamentazione senza scopo di lucro tramite la COMME.
Agenzie di stampa	• Nessuna	• Sostegno a agenzie di stampa senza scopo di lucro da parte della COMME tramite un mandato di prestazioni.
Soluzioni informatiche innovative	• Nessuna	• Sostegno allo sviluppo o alla gestione d'infrastrutture digitali innovative tramite la COMME.